

COMUNE DI CONSIGLIO DI RUMO

Provincia di Como

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 28 del 28-11-2009

Oggetto: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DEL. DI C.C.N. 24 DEL 14.10.2009 AVENTE AD OGGETTO: "DETERMINAZIONI AI SENSI DELLA L.R. LOMBARDIA 16 LUGLIO 2009 " AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA RIQUALIFICA=

L'anno **duemilanove** il giorno **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **09:30** si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Risultano:

Mazzucchi Giuliano	P	Rasella Maurizio	P
Guaresi Giovanni Luca	P	Toia Alessandra	A
Mogni Claudio	P	Giussani Olga	A
Moralli Silvio	P	Giussani Nives	P
Dotti Eugenio Antonio	A	Giussani Maria Luigia	A
Gelpi Sergio	P	Matteri Enrico	P
Chiappa Maddalena	P		

PRESENTI...: **9**

ASSENTI.....: **4**

Partecipa il **Segretario Comunale, dr. Giovanni De Lorenzi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco, Mazzucchi Giuliano** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DEL. DI C.C.N. 24 DEL 14.10.2009 AVENTE AD OGGETTO: "DETERMINAZIONI AI SENSI DELLA L.R. LOMBARDIA 16 LUGLIO 2009 " AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA RIQUALIFICA=

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 24 del 14.10.2009 avente ad oggetto : "DETERMINAZIONI AI SENSI DELLA L.R. LOMBARDIA 16 LUGLIO 2009 " AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E URBANISTICO DELLA LOMBARDIA";

RILETTO il testo della citata deliberazione che qui si riporta in parte:

““

IL CONSIGLIO COMUNALE

- omissis -

Preso atto della necessità di:

- omissis -

b) evidenziare le motivazioni inerenti la necessità di limitare alla misura massima di m. 2 il superamento dell'altezza massima consentita all'art. 3, comma 7, per gli interventi ammessi ai sensi dei commi da 1 a 6 dello stesso articolo, fatta eccezione per quelli al comma 3;

Considerato che:

- a. il comune di Consiglio di Rumo è caratterizzato dalla presenza di un tessuto storico costituito ((da edifici e ambiti dotati di particolari peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche - rappresentate da pregevoli immobili, da inserimenti in contesti ambientali strategici per la percezione del paesaggio;
- b. il territorio di Consiglio di Rumo presenta un andamento altimetrico dell'abitato e delle zone collinari in cui l'incremento delle altezze consentito dalla L.R. n.13/2009 può modificare le cortine edilizie consolidate pregiudicando, oltre alla qualità dell'insieme paesaggistico, quei "punti di vista" che costituiscono larga parte del pregio del paesaggio così come percepito, si ritiene quindi che debba farsi prevalere il pubblico interesse alla salvaguardia dei valori storici, architettonici e paesistici individuando parti del territorio nelle quali le disposizioni in cui alla L.R. n.13/2009 non troveranno applicazione e introdurre limitazioni in altezza per gli interventi ammessi dalla Legge.

Valutato prioritario che debba farsi prevalere il pubblico interesse in ordine alla salvaguardia dei valori storici, architettonici e paesistici e introdurre limitazioni in altezza per gli interventi ammessi dall'art. 3 comma 7 della Legge 13/2009 nella misura massima di m. 2 (due) rispetto alle massime consentite.

- omissis -

DELIBERA

- omissis -

h) di limitare alla misura massima di m. 2 (due) il superamento dell'altezza massima consentita all'art. 3, comma 7, per gli interventi ammessi ai sensi dei commi da 1 a 6 dello stesso articolo, fatta eccezione per quelli al comma 3;

- omissis -

...””

CONSIDERATO:

- Che le porzioni di deliberazione sopra richiamate fanno espresso riferimento ai contenuti del comma 7 dell'articolo 3 della Legge Regionale;
- Che il citato comma 7 dell'art. 3 della Legge Regionale così recita: *“Gli interventi ammessi ai sensi dei commi da 1 a 6 non possono essere realizzati cumulativamente. I medesimi interventi, fatta eccezione per quelli disciplinati dal comma 3, **secondo periodo**, non possono determinare il superamento dell'indice fondiario e del rapporto di copertura previsti dallo strumento urbanistico, vigente o adottato, di più del 50 per cento, nonché il superamento di quattro metri dell'altezza massima consentita dallo stesso o, in alternativa, possono confermare la volumetria esistente. ...”*;
- Che il testo del dispositivo della deliberazione comunale non è ben coordinato al testo della premessa narrativa ed inoltre riporta il testo del comma 7 della Legge parzialmente (mancano infatti le parole “*secondo periodo*”) e che questa circostanza debba intendersi un errore materiale di battitura;
- Che il testo della Legge, al comma 7 dell'art. 3, sia tuttavia chiaro nella sua possibile applicazione;
- Che l'espresso riferimento, nel medesimo comma 7, al “secondo periodo” del comma 3, intende limitare l'altezza degli interventi ammessi al “primo periodo” del medesimo comma 3;
- Che il primo periodo del comma 3 prevede la sostituzione edilizia con “bonus” senza limitazioni di altezza dell'intervento (fatto salvo, ovviamente, da quanto stabilito dal comma 7);
- Che il secondo periodo del comma 3 esclude la possibilità di superamento dell'altezza preesistente dell'edificio recuperato;
- Che, chiaramente, sia la premessa narrativa che il dispositivo della richiamata deliberazione comunale hanno lo scopo di dare indicazioni utili al fine di limitare in altezza gli interventi

ammessi dalla Legge 13/2009 ad un massimo di metri 2 (due) rispetto alle massime consentite nel piano urbanistico vigente nel pieno rispetto di quanto formulato dal comma 7 dell'art. 3 della medesima Legge;

- Che le motivazioni addotte nella parte motiva della deliberazione che hanno indotto l'Amministrazione a porre predetta limitazione siano chiare e che ben specifichino le finalità della motivazione addotta;
- Che pertanto sia comunque da chiarire l'intenzione dell'Amministrazione comunale in ordine all'interpretazione della propria deliberazione, onde evitare possibili contenziosi nell'applicazione della norma regionale nel coordinato disposto con la deliberazione comunale, comunque adottata nei termini di legge;

CONSIDERATO che, come riferito dall'Ufficio tecnico comunale, alla data odierna non sono ancora state depositate istanze volte all'ottenimento del titolo abilitativo alla costruzione che prevedano l'applicazione della legge straordinaria di rilancio edilizio;

ATTESA la propria competenza in merito a norma dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi palesi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di **richiamare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di **chiarire** che sia la premessa narrativa che il dispositivo della richiamata deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 14.10.2009 hanno lo scopo di dare indicazioni utili al fine di limitare in altezza gli interventi ammessi dalla Legge 13/2009 ad un massimo di metri 2 (due) rispetto alle massime consentite nel piano urbanistico vigente nel pieno rispetto di quanto formulato dal comma 7 dell'art. 3 della medesima Legge;

Di **ribadire** le motivazioni addotte nella parte motiva della deliberazione che hanno indotto l'Amministrazione a porre predetta limitazione;

Di **chiarire**, altresì, che seppure il testo del deliberato non è ben coordinato al testo della premessa narrativa ed inoltre riporta il testo del comma 7 della Legge parzialmente (mancano infatti le parole "*secondo periodo*"), questa circostanza debba intendersi un errore materiale di battitura;

Di **chiarire**, inoltre, che la volontà dell'Amministrazione sia da intendersi la limitazione a metri 2 (due) rispetto alle massime consentite nel piano urbanistico vigente dell'altezza degli interventi previsti dall'art. 3, commi da 1 a 6, ad esclusione di quelli al comma 3, secondo periodo (già esclusi per legge, *n.d.r.*);

Di **ribadire** che la volontà dell'Amministrazione sia da intendersi la limitazione a metri 2 (due) rispetto alle massime consentite nel piano urbanistico vigente dell'altezza anche degli interventi previsti dall'art. 3, commi 3, primo periodo (limitati in 4 metri dalla legge al comma 7, *n.d.r.*);

Di **dichiarare**, con separata votazione espressa nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

COMUNE DI CONSIGLIO DI RUMO

Provincia di Como

Oggetto: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DEL. DI C.C.N. 24 DEL 14.10.2009 AVENTE AD OGGETTO: "DETERMINAZIONI AI SENSI DELLA L.R. LOMBARDIA 16 LUGLIO 2009 " AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA RIQUALIFICA=

Pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267 del 18.08.2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono alla specifica materia (art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to Luigino Barri

Consiglio di Rumo, lì 21-11-2009

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Mazzucchi Giuliano

Il Consigliere Anziano
F.to Gelpi Sergio

Il Segretario Comunale
F.to dr. Giovanni De Lorenzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to dr. Giovanni De Lorenzi

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
dr. Giovanni De Lorenzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[N] perché immediatamente eseguibile;

[] decorsi i 10 giorni dalla data d'inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo n.267/2000);

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to dr. Giovanni De Lorenzi